

**REGOLAMENTO (UE) 2015/2341 DELLA COMMISSIONE****del 15 dicembre 2015****che modifica la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 69,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 94/800/CE <sup>(2)</sup> il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici (nel seguito «l'accordo») <sup>(3)</sup>. L'accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (nel seguito «soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2004/17/CE è permettere agli enti aggiudicatori che la applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A questo scopo, le soglie previste da tale direttiva per gli appalti pubblici e alle quali si applica anche l'accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all'accordo.
- (3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2004/17/CE che non sono oggetto dall'accordo.
- (4) La direttiva 2004/17/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La direttiva 2004/17/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 16 è così modificato:
  - a) alla lettera a), l'importo «414 000 EUR» è sostituito da «418 000 EUR»;
  - b) alla lettera b), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»;
- 2) l'articolo 61 è così modificato:
  - a) al paragrafo 1, l'importo «414 000 EUR» è sostituito da «418 000 EUR»;
  - b) al paragrafo 2, l'importo «414 000 EUR» è sostituito da «418 000 EUR».

<sup>(1)</sup> GUL 134 del 30.4.2004, pag. 1.<sup>(2)</sup> Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).<sup>(3)</sup> L'accordo è un accordo plurilaterale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti tra le parti in causa.

---

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---